



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M.235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non prevedeva nuove inclusioni;

VISTO il D.M.374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTI i propri decreti con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per l'Ambito territoriale di CHIETI del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per il triennio 2023/2025 e tutti i precedenti provvedimenti di pubblicazione GAE;

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio con cui, in esecuzione delle Ordinanze cautelari TAR Lazio adottate nell'ambito del ricorso R.G.10464/2015, del ricorso R.G.n.10466/2015 e del ricorso R.G.n.8560/2014 è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento dell'Ambito territoriale di CHIETI, Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia dei ricorrenti interessati;

TENUTO CONTO che il suddetto inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato disposto con formale riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito risultasse favorevole per l'Amministrazione;

VISTA la sentenza n.9541/2020 con cui il TAR Lazio (sezione terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.10464/2015 lo respinge con compensazione delle spese di giudizio;

VISTA la sentenza n.8828/2020 con cui il TAR Lazio (sezione terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.10466/2015 lo respinge con compensazione delle spese di giudizio;

VISTA la sentenza n.233/2021 con cui il TAR Lazio (sezione terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.8560/2014 lo respinge con compensazione delle spese di giudizio;

VISTO l'art.1 quinquies della Legge n.159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art.4 della Legge n.96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n.87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

VISTO in particolare il comma 1 bis della L.96/2018, come modificato dall'art.1 quinquies della L.159/2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.709 del 20/05/2020 avente come oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.13901 del 03/06/2020 con particolare riferimento alle indicazioni circa il "Contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante A.S. 2001/02 – Contrasto tra provvedimenti del Giudice Amministrativo";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.12973 del 10/07/2020 avente come oggetto "Contenzioso seriale concernente l'inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002. Favorevoli decisioni dell'A.G.A. Esecuzione. Provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e risoluzione/modifica rapporti di lavoro nei confronti dei ricorrenti soccombenti";

ATTESA la necessità di dare esecuzione a quanto disposto dalla Sentenza TAR Lazio n.9541/2020;

ATTESA la necessità di dare esecuzione a quanto disposto dalla Sentenza TAR Lazio n.8828/2020;

ATTESA la necessità di dare esecuzione a quanto disposto dalla Sentenza TAR Lazio n.233/2021;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto;

DECRETA

Art.1) In applicazione delle sentenze TAR Lazio n.9541/2020, n.8828/2020 e n.233/2021 sono annullati i provvedimenti con cui è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di CHIETI – Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia dei candidati i cui nominativi sono riportati nell'allegato "**Tabella A**" che è parte integrante del presente provvedimento;

Art.2) Per effetto di quanto disposto al precedente art.1) sono depennati, con efficacia retroattiva ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di CHIETI, o di altra provincia dove il candidato risulta attualmente iscritto per trasferimento, Scuola dell'Infanzia e/o Scuola Primaria, posto comune e/o sostegno, nonché dalle relative Graduatorie d'Istituto di prima fascia, i candidati i cui nominativi sono riportati nella **Tabella A** di cui al precedente art.1.

Art.3) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultano eventualmente inseriti i docenti inclusi nell'elenco di cui alla Tabella A del presente provvedimento, apporteranno le dovute rettifiche alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia e conservandone la posizione in seconda fascia, se già inclusa.

Art.4) Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico provinciale www.istruzionechietipescara.it, ad ogni effetto di legge.

Art. 5) L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento. Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.

Il Dirigente

Pierangelo Trippitelli

Firmato digitalmente ai sensi del

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse